

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2022, n. 1-5994

**Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni. 2022-2024.**

A relazione dell'Assessore Marrone:

Visti:

- la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, che prevede all'art. 12 comma 3, che la Giunta regionale *“approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11”*;

- la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 24-6870 *“Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, art. 12, co. 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020”*;

- la D.G.R. 1 dicembre 2020, n. 1-2431 *“L.R. n. 5/2016. Proroga al 31.12.2021 del Piano triennale contro le discriminazioni anni 2018-2020, approvato D.G.R. n. 24-6870 del 18.05.2018 e approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni, anno 2020. Approvazione schema tipo protocollo d'intesa e criteri di riparto per contributi ai Nodi territoriali delle Rete regionale contro le Discriminazioni”*. Tale proroga si è resa necessaria a seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale avvenuta con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

- la relazione sullo stato di attuazione della L.R. n. 5/2016 inviata all'Assessore competente in data 30.12.2020 ed il relativo Allegato che elenca i provvedimenti adottati nel periodo 2016-2019, documenti entrambi allegati alla presente Deliberazione.

Dato atto che, per la redazione della bozza di Piano da parte della struttura regionale proponente sono stati richiesti pareri a:

- componenti del Gruppo Interdirezionale Antidiscriminazione, costituito con Determinazione Dirigenziale n. 172 del 12.04.2016;

- Organismi di Parità e Garanzia della Regione Piemonte: Difensore civico, Consigliera regionale di Parità, Garante per le persone detenute, Garante per i Minori e CO.RE.COM;

- Nodi territoriali Antidiscriminazione e, attraverso di loro, alle Istituzioni e delle Associazioni che sono Punti informativi e Aderenti delle Reti territoriali Antidiscriminazione;

e, successivamente, è stata avviata una procedura di consultazione pubblica rivolta ad enti e persone fisiche mediante pubblicazione per 10 giorni sul sito dedicato (dal 19 al 29 settembre 2022), così come previsto dall'art. 6, co. 4 del D.P.G.R. 27 febbraio 2017, n. 6/R «Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e di parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)».

Le proposte scaturite sono state sintetizzate in un documento datato 16/12/2021 agli atti e di esse è stato tenuto conto nella proposta di Piano allegata;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione del Piano Triennale contro le Discriminazioni 2022 - 2024, in attuazione dell'art. 12, L.R. 5/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso;

visti:

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

l'art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;

la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 *“Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”*;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R, Regolamento regionale recante: *“Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)”*;

la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 24-6870, Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 *“Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020”*;

la D.G.R. 1 dicembre 2020, n. 1-2431, L.R. n. 5/2016. Proroga al 31.12.2021 del Piano triennale contro le discriminazioni anni 2018-2020, approvato D.G.R. n. 24-6870 del 18.05.2018 e approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni, anno 2020. Approvazione schema tipo protocollo d'intesa e criteri di riparto per contributi ai Nodi territoriali delle Rete regionale contro le Discriminazioni”.

- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 *“Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione”*;

- la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 *“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”*;

- la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 *«Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024»*;

la Giunta regionale con voti unanimi,

*delibera*

- 1) di approvare il Piano Triennale contro le discriminazioni 2022-2024, ex art. 12, comma 3 L.R. 5/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, con l'adozione del presente atto, non viene assunta in capo all'Amministrazione regionale alcuna obbligazione giuridica di spesa e che la realizzazione delle azioni previste costituirà oggetto di successivi provvedimenti indicanti la relativa copertura economica nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili.
- 3) di demandare al Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Sanità e Welfare l'adozione di tutti i provvedimenti che derivano dal presente piano;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010.

La presente D.G.R. non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 (Trasparenza).

(omissis)

Allegato

# Piano Triennale 2022-2024

---

**Legge Regionale 23 marzo 2016, n. 5**

**Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale**

***articolo 12, comma 3***

## **Indice**

Premessa .....	2
Quadro normativo di riferimento .....	3
Sistema di <i>governance</i> .....	5
Aspetti caratterizzanti.....	5
Obiettivi e azioni.....	6
Quadro delle risorse .....	10
Monitoraggio e Valutazione.....	11
Durata .....	11

# Premessa

L'articolo 12, comma 3 della Legge regionale n. 5/2016 prevede che *“la Giunta regionale approvi, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni”*<sup>1</sup>. A seguito dell'emergenza pandemica da SARS-CoV-2, che ha in parte rallentato il processo di applicazione e le iniziative previste, la Regione Piemonte ha prorogato la validità del 1° Piano triennale (DGR n. 1-2431 del 1.12.2020).

Il primo triennio di attività è stato dedicato soprattutto alla strutturazione del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni, con il coinvolgimento attivo degli Enti locali, del mondo associativo e di molteplici attori pubblici e privati, attraverso attività formative e di aggiornamento specifiche. Grazie al suo progressivo radicamento sui territori provinciali, la Rete sta diventando un importante presidio antidiscriminatorio in grado di garantire un supporto concreto e di prossimità alle persone che vivono situazioni di discriminazione fondate su tutti i fattori previsti dalla Legge regionale. È stata inoltre avviata la collaborazione con gli Organismi regionali di Parità e Garanzia - Difensore Civico, Consigliera di Parità, Garante Detenuti, Garante Infanzia, CORECOM<sup>2</sup> - attraverso la condivisione di apposite prassi operative. Altrettanto significative sono le molteplici attività di informazione e sensibilizzazione realizzate dai vari soggetti della Rete al fine di prevenire i fenomeni discriminatori nei vari ambiti di competenza regionale.

Per una trattazione dettagliata di quanto realizzato nel primo triennio di applicazione della Legge Regionale, si rimanda all'Allegato 1 del presente documento (*“Relazione sulle attività svolte in applicazione della Legge regionale n. 5/2016, art. 17, comma 2, datata 19 agosto 2020”*, contenente anche un elenco dei provvedimenti regionali adottati) e ai Report prodotti da IRES Piemonte nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il Centro regionale contro le discriminazioni<sup>3</sup>.

Con questo Il Piano, la Regione intende dare continuità ad alcune azioni di sistema considerate presupposto necessario per sviluppare attività mirate di prevenzione e contrasto delle discriminazioni che rispondano alle principali problematiche emergenti dal territorio. In particolare, vengono riconosciute: la centralità della Rete regionale contro le discriminazioni, con le sue funzioni di accoglienza e supporto delle vittime, di monitoraggio e raccolta dati sui fenomeni discriminatori, di sensibilizzazione e formazione del territorio e degli attori locali in chiave preventiva; la collaborazione con tutti gli organismi di parità e garanzia; la potenzialità di uno strumento di accesso alla giustizia come il Fondo per la tutela legale delle vittime di discriminazione. Parallelamente, il Piano intende evidenziare la trasversalità del principio di non discriminazione valorizzando le molteplici azioni messe in campo dalla Regione attraverso le direzioni e i settori competenti, per prevenire e contrastare le discriminazioni in specifici ambiti, anche attraverso la promozione e il sostegno di azioni positive.

Il principio di non discriminazione viene assunto come principio orizzontale in coerenza con quanto indicato anche nel Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del

---

1 La Legge Regionale n. 5 del 2016 è scaricabile nella sua versione vigente dal sito: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2016-03-23:5@2018-12-18>

2 Le relazioni annuali dei singoli Organismi di parità e garanzia sono disponibili sul sito del Consiglio regionale del Piemonte.

3 Le relazioni di IRES Piemonte sono disponibili qui: <https://www.piemontecontrolediscriminazioni.it/materiali/pubblicazioni>

Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili ai Fondi strutturali europei, il quale (art. 9, c. 3) prevede che *“Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell’attuazione dei programmi si tiene conto dell’accessibilità per le persone con disabilità”*<sup>4</sup>.

## Quadro normativo di riferimento

Non si segnalano modifiche sostanziali al quadro normativo indicato dalla Legge e dal Piano triennale 2018-2020 a cui si fa riferimento. Utile invece indicare le novità (parziali) introdotte dal 2016 ad oggi, senza approfondire i temi indicati e non analizzando gli aspetti giurisprudenziali e dei pronunciamenti della Corte Costituzionale degli ultimi anni. Si indicano quelli che hanno maggiore ricaduta sulla applicazione della L.R. 5/2016 ed in generale sulla consapevolezza del principio di non discriminazione costituzionalmente definito.<sup>5</sup>

### 1.1 - A livello europeo

A livello europeo sono da segnalare non tanto provvedimenti e giurisprudenza, quanto un complesso di Strategie adottate dal 2019 ad oggi dalla Commissione. Questi documenti indicano obiettivi e linee di azione da perseguire per realizzare la piena parità delle principali categorie a rischio di discriminazione e rappresentano dei riferimenti importanti anche a livello nazionale e regionale.

Le principali **Strategie dell’Unione europea**<sup>6</sup> sono:

- Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030
- Strategia sui diritti dei minori
- Strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025
- Nuovo quadro strategico dell’UE per le persone Rom 2020-2030
- Piano d'azione contro il razzismo 2020-2025
- Strategia per la parità di genere 2020-2025

Sono, inoltre, da segnalare:

- Strategia del Consiglio d’Europa per i diritti dell’infanzia 2022-2027
- Piano di Azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento e la sua strategia regionale 2018 – 2022
- Libro Verde sull’invecchiamento demografico

---

<sup>4</sup> Il testo completo del Regolamento è disponibile qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT>

<sup>5</sup> Per consultare i principali riferimenti normativi si rimanda al sito della Rete regionale contro le discriminazioni, curato da IRES Piemonte nell’ambito della collaborazione con il Centro regionale: <https://www.piemontecontrolediscriminazioni.it/materiali/normativa>

<sup>6</sup> Anche le Strategie UE e nazionali sono consultabili nella sezione “normativa” del sito sopra citato: cfr nota 5.

## **1.2 - A livello nazionale**

Rispetto alle Strategie, a livello nazionale le principali novità in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e promozione della parità di trattamento riguardano due recenti approvazioni:

- Strategia di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030
- Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026

Sul piano dei provvedimenti normativi si citano:

- Legge 5 novembre 2021, n. 162, che modifica il Codice delle Pari Opportunità rafforzando la tutela della parità di trattamento tra uomo e donna in ambito lavorativo, anche rispetto alla parità salariale;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, art. 1, commi 101-200, 601-700, 901-1000, Legge di Bilancio 2022, che introduce, tra le altre cose, misure specifiche per la parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile;
- Dal 1° febbraio 2022 è in vigore la normativa riguardante il contrasto al fenomeno della discriminazione dei lavoratori fondata sulla nazionalità, in attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento e del Consiglio.

Altri provvedimenti significativi a livello nazionale, che impattano anche sul sistema di prevenzione e contrasto delle discriminazioni a livello regionale sono:

- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105-quater: istituzione di Centri antiviolenza e antidiscriminazione per persone lgbtqi;
- Direttiva n.2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", firmata dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Sottosegretario con delega in materia di pari opportunità.

## **1.3 - A livello regionale**

Le principali novità normative di livello regionale intervenute nel periodo di vigenza del precedente Piano e che hanno un impatto diretto sulle politiche antidiscriminatorie, sono le seguenti:

- L.R. n. 2/2018, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- L.R. n. 3/2019, Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità;
- L.R. n. 17/2019, Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo;
- L.R. n. 4/2020, Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della giornata regionale della pace;
- L.R. n. 10/2021, Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio;
- L.R. n. 11/2021, Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità.

## **Sistema di *governance***

L'attuazione del Piano prevede e richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, secondo i ruoli e le competenze di ciascuno:

- Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte (struttura regionale), con funzioni di coordinamento;
- Gruppo interdirezionale regionale sull'applicazione della LR 5/2016, la cui composizione fissata dalla Legge verrà integrata da una persona rappresentante del CORECOM Piemonte e da una persona rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità);
- Nodi territoriali (8) e Punti informativi (160) che, insieme al Centro, costituiscono la Rete regionale contro le Discriminazioni in Piemonte;
- Organismi di parità e garanzia regionali: Consigliera di parità e sistema regionale delle consigliere, Difensore Civico, Garante regionale per i detenuti, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, CORECOM - Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte, CRPO - Commissione regionale Pari Opportunità, CUG – Comitato Unico di Garanzia.

Il Centro regionale, nella sua funzione di soggetto coordinatore, propone e concorda con ciascuno dei soggetti sopra indicati forme di consultazione periodica.

## **Aspetti caratterizzanti**

Le principali caratteristiche del presente Piano, individuate anche sulla base dell'esperienza acquisita in questi anni di applicazione della Legge regionale, sono:

- a) Centralità della Rete regionale contro le discriminazioni, in attuazione delle politiche locali e del principio di prossimità dell'Unione Europea, per favorire l'emersione dei fenomeni discriminatori, garantire accoglienza e supporto alle vittime, migliorare la capacità di intervento per il superamento di situazioni di discriminazione nei vari ambiti e fattori di competenza, affinare la capacità di elaborare interventi di prevenzione, comunicazione e formazione mirati.
- b) Attuazione della dimensione trasversale del principio di non discriminazione e di quanto previsto dalla L.R. n.5/2016 negli ambiti di competenza della Regione ed in ogni sua politica, attraverso il raccordo con altri Piani e/o Programmi, sia regionali che nazionali, che abbiano o possano avere come finalità quella dell'applicazione del principio di non discriminazione, sia dirette che indirette. Particolare attenzione verrà posta al raccordo con gli interventi previsti dal Piano triennale 2022-2024 per contrastare la violenza di genere.
- c) Focus prioritario dedicato alle iniziative per il superamento delle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità, anche in accordo con quanto previsto dal Regolamento UE 1060/2021. La priorità è in particolare focalizzata sul superamento delle barriere architettoniche, sulla facilitazione dell'accesso ai servizi pubblici e privati, oltre che sull'accesso e sulle condizioni di lavoro.



# Obiettivi e azioni

Le azioni proposte nel Piano sono articolate e divise in 2 sezioni:

**A - Azioni di sistema:** gestite direttamente dal Centro regionale e dai Nodi della Rete regionale contro le discriminazioni - anche in collaborazione e con il supporto di enti strumentali regionali – sono necessarie per garantire il buon funzionamento del sistema regionale di prevenzione e contrasto di tutte le discriminazioni, presupposto imprescindibile per favorire l'emersione e garantire alle persone che subiscono discriminazioni accoglienza, presa in carico mirata e interventi efficaci.

**B - Azioni dirette:** realizzate in diversi ambiti di competenza regionale, gestite dalle direzioni e settori competenti, che concorrono direttamente o indirettamente all'attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 5/2016.

## A. Azioni di sistema

---

### Obiettivo A.1 - Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni

- **Azione A.1.1:** Sostenere il funzionamento dei Nodi territoriali contro le discriminazioni anche attraverso il finanziamento di specifiche attività.
- **Azione A.1.2:** Accrescere le competenze del personale dei Nodi territoriali, dei Punti informativi e dei soggetti aderenti alle Reti territoriali attraverso formazione e aggiornamenti mirati, individuati e organizzati dai Nodi in accordo con il Centro regionale contro le discriminazioni.
- **Azione A.1.3:** Incrementare la capacità dei Nodi territoriali e dei Punti informativi di intercettare e gestire situazioni di discriminazione fondate su tutti i fattori previsti dalla Legge regionale 5/2016.
- **Azione A.1.4:** Allargare le Reti territoriali contro le discriminazioni attraverso l'inclusione di nuovi soggetti per garantire la copertura capillare di tutto il territorio regionale.
- **Azione A.1.5:** Sviluppare attività di informazione, formazione e comunicazione dirette a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, potenziali vittime, testimoni e autori anche inconsapevoli di discriminazioni, con particolare attenzione al coinvolgimento del mondo giovanile.

### Obiettivo A.2 - Consolidamento dell'azione e delle collaborazioni del Centro regionale

- **Azione A.2.1:** Consolidare il ruolo del Centro regionale come punto di riferimento per gli altri settori regionali per l'inclusione integrata e trasversale del principio di non discriminazione nella programmazione regionale, anche attraverso l'elaborazione e la proposta di strumenti normativi ed amministrativi per l'applicazione della Legge regionale n. 5/2016.
- **Azione A.2.2:** Rinnovare la collaborazione con gli Organismi di parità e garanzia regionali e locali: Consigliere di parità, Difensore Civico, Garante per l'Infanzia e l'adolescenza,

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte (CORECOM), Comitato Unico di Garanzia regionale (CUG), Commissione regionale per le Pari Opportunità (CRPO).

- **Azione A.2.3:** Rinnovare la collaborazione con l'OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Ministero dell'Interno) attraverso uno specifico protocollo di intesa.
- **Azione A.2.4:** Promuovere la creazione di rapporti di scambio e collaborazione con le Regioni italiane e gli Enti Locali per la promozione della cultura antidiscriminatoria, e con altre Istituzioni ed Enti a livello europeo che si occupano dell'applicazione del principio di uguaglianza e di lotta contro le discriminazioni.

### **Obiettivo A.3 - Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati**

- **Azione A.3.1:** Implementare e gestire il sistema strutturale di monitoraggio dei fenomeni discriminatori intercettati dai soggetti della Rete regionale contro le discriminazioni attraverso l'apposito applicativo informatico e stesura di Rapporti annuali.
- **Azione A.3.2:** Realizzare studi e ricerche sui fenomeni discriminatori presenti sul territorio regionale e sulla percezione da parte delle vittime e della cittadinanza, su temi specifici individuati dal Centro regionale in collaborazione con i soggetti della Rete.
- **Azione A.3.3:** Monitorare specifiche situazioni di discriminazione, a partire dalle barriere architettoniche di edifici e spazi pubblici e privati sul territorio regionale, in collaborazione con i Nodi territoriali e i Punti informativi.

### **Obiettivo A.4. - Favorire l'accesso al Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni**

- **Azione A.4.1:** Sostenere e promuovere corsi di formazione ed aggiornamento in diritto antidiscriminatorio rivolti ad avvocate e avvocati operanti su tutto il territorio regionale, anche in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e la Magistratura.
- **Azione A.4.2:** Aumentare e migliorare l'informazione rivolta alle potenziali vittime di discriminazione per facilitare loro l'accesso al Fondo.
- **Azione A.4.3:** Monitorare i casi ammessi al Fondo e redigere un rapporto annuale.

## **Sezione B – Azioni dirette**

---

Le azioni dirette sono quelle che la Regione Piemonte adotta nell'ambito delle politiche attive e che hanno un effetto antidiscriminatorio, intervenendo in chiave preventiva per contribuire a rimuovere le cause, in coerenza con quanto richiamato nel preambolo del già citato Regolamento 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ben sottolinea la trasversalità del principio di non discriminazione e di lotta alle disuguaglianze, con particolare riferimento a quelle che coinvolgono le persone con disabilità: "(...) È altresì opportuno che

*gli Stati membri rispettino gli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità coerentemente in particolare con l'articolo 9 della stessa e in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, è opportuno attuare i fondi in modo da promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, dovrebbero garantire l'accessibilità per le persone con disabilità.”*

L'elenco che segue non è esaustivo delle iniziative ma indicativo dell'impegno assunto in diversi ambiti di competenza regionale e su diversi fattori di discriminazione, in coerenza con quanto sopra richiamato, con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto delle discriminazioni fondate sulla disabilità.

### **Obiettivo B.1 – Sostegno all'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio a rischio di discriminazione**

- **Azione B.1.1:** Promuovere e sviluppare gli interventi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso il Fondo regionale Disabili.
- **Azione B.1.2:** Sostenere l'inserimento socio-lavorativo di persone giovani, disoccupate, svantaggiate<sup>7</sup>, attraverso l'erogazione di Buoni servizio lavoro.
- **Azione B.1.3:** Potenziare le politiche attive per l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso il Programma G.O.L.
- **Azione B.1.4:** Sostenere l'inserimento lavorativo delle persone giovani attraverso il Progetto Garanzia Giovani, rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 29 anni non inseriti in alcun percorso di studio, formazione o lavoro.
- **Azione B.1.5:** Sostenere l'inserimento lavorativo delle persone over 58 attraverso Cantieri di Lavoro.

---

<sup>7</sup> I soggetti in condizione di particolare svantaggio considerati dalla legge sono: persone con incapacità parziale a provvedere alle proprie esigenze, che non raggiungono la soglia prevista dall'art. 3 della L. 68/99; persone in trattamento psichiatrico ed ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziali, che non raggiungono la soglia prevista dall'art.3 della L. 68/99; persone con disturbi specifici di apprendimento; persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i condannati in condizione di detenzione a non più di 6 mesi dalla fine della pena o ammesse a misure alternative di detenzione e al lavoro esterno; ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni dalla fine della detenzione; soggetti, anche minori, in condizioni di grave emarginazione; tale condizione potrà essere riconosciuta anche a persone con problemi di dipendenze da sostanze, vittime di violenza, maltrattamento, soggette a grave sfruttamento e discriminazione, anche inseriti nei "programmi di assistenza e integrazione sociale"; Rom, Sinti, Camminanti, in attuazione della comunicazione della Commissione europea n. 173/2011; persone in condizione di grave emarginazione, anche minori; titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e richiedenti o beneficiari di protezione internazionale; minori stranieri non accompagnati.

- **Azione B.1.6:** Sostenere l'inserimento lavorativo delle persone prive della libertà personale e/o ex-detenute attraverso Cantieri di Lavoro.
- **Azione B.1.7:** Sostenere l'inclusione sociale e lavorativa di cittadini e cittadine di Paesi terzi realizzati tramite progettazioni specifiche a regia regionale in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, finanziati a valere su fondi europei.

#### **Obiettivo B.2 - Promuovere l'inclusione delle persone con disabilità**

- **Azione B.2.1:** Sostenere il superamento delle barriere architettoniche assegnando ai Comuni richiedenti le risorse dedicate alle barriere presenti negli alloggi di edilizia privata.
- **Azione B.2.2:** Sostenere il superamento delle barriere architettoniche assegnando i fondi ai Comuni e alle Agenzie territoriali per la Casa per il superamento delle barriere architettoniche (nell'ambito del P.N.R.R.).
- **Azione B.2.3:** Promuovere il turismo accessibile per le persone con disabilità attraverso contributi alle strutture di accoglienza alberghiera ed interventi per abbattere le barriere esistenti sulla via Francigena, rendendola fruibile a tutti e a tutte.
- **Azione B.2.4:** Favorire l'inclusione delle persone sorde attraverso corsi di formazione per il personale dei servizi regionali, corsi sul Linguaggio dei Segni (LIS) nelle scuole piemontesi e sostegno a progetti che favoriscano la comunicazione con i servizi.
- **Azione B.2.5:** Contribuire all'inclusione di bambini e bambine con disabilità fisica attraverso il contributo a Comuni che intendano favorire l'adeguamento di parchi giochi abbattendo le barriere architettoniche per renderli accessibili.

#### **Obiettivo B.3 – Sostegno alla conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi della famiglia**

- **Azione B.3.1:** Sostenere e promuovere iniziative di welfare aziendale e di assistenza familiare.
- **Azione B.3.2:** Erogare voucher di conciliazione attraverso i quali le persone beneficiarie possono acquistare servizi selezionabili e ammissibili nel caso in cui, in assenza del voucher, la spesa sarebbe stata a carico delle famiglie.

#### **Obiettivo B.4 – Promozione dell'inclusione e della non discriminazione in ambito scolastico**

- **Azione B.4.1:** Promuovere iniziative contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole medie superiori e inferiori sul territorio regionale.
- **Azione B.4.2:** Promuovere l'inclusione scolastica con particolare riferimento agli alunni e alunne con disabilità o con esigenze educative speciali, ad allievi ricoverati, ad allievi di nazionalità straniera, Rom e Sinti, alla popolazione carceraria, con particolare attenzione alle scuole in aree territorialmente disagiate.

#### **Obiettivo B.5 – Promozione e implementazione dei principi della medicina di genere**

- **Azione B.5.1:** Creare e sviluppare una Commissione Tecnica regionale e un gruppo di referenti aziendali per ciascuna ASL con specifica competenza in materia di medicina di genere.

#### **Obiettivo B.6 – Prevenzione delle discriminazioni nell’accesso alla casa**

- **Azione B.6.1:** Avviare una collaborazione concreta con le associazioni di categoria (agenti immobiliari, proprietari, amministratori di condominio, inquilini) operanti sul territorio regionale per realizzare attività informative e di sensibilizzazione finalizzate a prevenire le discriminazioni nell’accesso alla casa, con particolare riferimento a quelle fondate sull’origine etnica e sull’orientamento sessuale.

#### **Obiettivo B.7 - Prevenzione e contrasto del fenomeno dello sfruttamento sessuale e lavorativo**

- **Azione B.7.1:** Favorire l’emersione, l’accoglienza e la fuoriuscita di persone da percorsi di sfruttamento sessuale o lavorativo (“caporalato”), attraverso la realizzazione di progetti a regia regionale finanziati tramite fondi europei.

#### **Obiettivo B.8 - Prevenzione delle discriminazioni religiose nei luoghi di cura**

- **Azione B.8.1:** Avviare una ricerca volta ad analizzare strumenti e modalità attualmente in uso per l’assistenza spirituale dei pazienti e la gestione della diversità religiosa (es. stanza del silenzio, regimi dietetici, trattamento salma) nei luoghi di cura.

## **Quadro delle risorse**

Le principali risorse destinate alla realizzazione del presente Piano sono quelle previste dall’articolo 19 della Legge regionale n. 5/2016, nei limiti di quanto previsto dal bilancio annuale e pluriennale della Regione Piemonte.

Rappresentano fonti economiche specifiche i Fondi strutturali previsti dalla normativa europea e nazionale vigente, in coerenza con gli obiettivi della Legge e dei singoli Fondi di cui la Regione è Autorità di Gestione, nonché i Fondi del P.N.R.R. - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Possono rappresentare fonti aggiuntive di finanziamento delle iniziative previste dal Piano o comunque di iniziative aventi come finalità quelle indicate dalla L.R. n. 5/2016, anche le risorse derivanti da progetti nazionali (finanziati da Governo, Ministeri, Fondazioni, o altre Istituzioni e ONG) e internazionali (finanziati da UE, COE, ONU ecc...).

La Regione può inoltre destinare specifiche risorse proprie anche oltre quanto previsto dall’articolo 19 della LR5/2016 per singoli Obiettivi ed Azioni, anche al di fuori di quelle previste dal presente Piano, che siano coerenti con i principi e gli obiettivi della Legge regionale.

Si ritiene necessaria una specifica attività di assistenza nel monitoraggio ed implementazione del presente Piano, coordinata dal Centro regionale contro le Discriminazioni.

La Regione è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle Azioni previste dal presente Piano, nel caso in cui le Azioni stesse siano realizzate in collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni o con Enti del Terzo Settore, secondo gli strumenti normativi a disposizione.

La Regione infine rinvia a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione dei programmi annuali di applicazione del presente Piano secondo le disponibilità economiche e finanziarie indicate dalla Regione stessa.

## **Monitoraggio e Valutazione**

Oltre alle iniziative di valutazione previste dalla Legge regionale 5/2016 che sono in capo al Consiglio regionale del Piemonte (art. 17 L.R. n. 5/2016) il monitoraggio del Piano avviene a cura del Centro regionale contro le discriminazioni e del Gruppo interdirezionale (art. 13 L.R. n. 5/2016).

Le azioni di gestione, monitoraggio e valutazione del Fondo di cui all'articolo 16 della L.R. n. 5/2016 sono svolte dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

## **Durata**

Il Piano ha durata di tre anni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Sulla base di specifiche urgenze e/o emergenze o situazioni che necessitano di interventi regionali, la Giunta può definire eventuali modifiche e integrazioni al presente Piano.

## **Allegato 1:**

Relazione sulle attività svolte in applicazione della Legge Regionale 5/2016, ex art. 17, comma 2 della L.R. stessa, datata 19 agosto 2020; la relazione contiene un allegato 2.A che elenca tutti i provvedimenti regionali adottati nell'arco temporale considerato.